

Il Tribunale di Milano ha dichiarato discriminatorio il bando del Comune di Sesto San Giovanni che prevedeva per i soli cittadini stranieri di produrre la documentazione aggiuntiva di impossidenza immobiliare nel Paese di origine per accedere all'assegnazione di alloggi ERP, senza la possibilità di utilizzare l'autocertificazione.

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato da ASGI e APN contro il bando del Comune di Sesto San Giovanni per l'assegnazione di alloggio di edilizia pubblica (ERP) che prevedeva tra i requisiti generali per la partecipazione all'assegnazione al punto 2.1 lett. g) di “...*non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero ... per i cittadini stranieri, non sono ammesse autocertificazioni ma solo documenti che – univocamente per tutto il territorio del loro stato di cittadinanza – dichiarino l'assenza di proprietà per ognuno dei componenti del nucleo familiare richiedente, attraverso l'esibizione di documenti ufficiali, legalizzati e certificati dalle competenti autorità italiane...*”. I ricorrenti avevano presentato ricorso anche contro la decisione del Comune di cancellare dalla graduatoria i cittadini stranieri che non avevano fornito tale documentazione richiesta o avevano fornito documentazione ritenuta inadeguata.

Nella decisione si legge che la situazione di impossidenza immobiliare all'estero - che costituisce requisito per l'assegnazione dell'alloggio sia per l'italiano che per lo straniero -, si traduce in un ostacolo all'accesso alla graduatoria e all'assegnazione dell'alloggio per soli i cittadini stranieri, tenuto anche conto del fatto che ai cittadini italiani è data la possibilità di documentarla mediante semplice dichiarazione sostitutiva. In definitiva la richiesta di documentazione supplementare rivolta al solo cittadino straniero non è sostenuta da alcuna norma di rango primario, né può ritenersi legittima o ragionevole. Tale condotta pone il cittadino straniero, proprio perché straniero, in una posizione significativamente più svantaggiosa rispetto a quella del cittadino italiano e ciò costituisce una discriminazione diretta ai danni degli stranieri. Accertato il carattere discriminatorio, il Tribunale ha ordinato al Comune di Sesto San Giovanni di modificare il medesimo bando in modo tale da consentire ai cittadini stranieri di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale, cioè senza la richiesta della documentazione supplementare indicata al punto 2.1 lett. g).